

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II N. 21

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NAPOLITANO, SPAGNOLI, BARBERA, CECCHI

Presentata il 3 maggio 1983

Modifiche agli articoli 24, 51, 69 e 107 del Regolamento concernenti l'organizzazione delle discussioni, i procedimenti di urgenza e le modalità di votazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1) Le proposte di riforma del Regolamento che vengono presentate riproducono e formalizzano innanzitutto le soluzioni che i presentatori ebbero ad avanzare, in Giunta del Regolamento, sulla riforma delle procedure d'urgenza e sulla delicata e importante questione della regolamentazione dei tempi per l'esame di progetti di legge e della conseguente ripartizione del tempo, previsto in sede di calendario, tra i Gruppi parlamentari.

Per quanto riguarda la procedura d'urgenza, che attualmente è praticamente priva di effetti, si propone innanzitutto che il riconoscimento dell'urgenza ad un progetto di legge debba avvenire con una votazione che si effettui con la partecipazione dei deputati in numero legale effettivo e non presunto. Il progetto cui venga così riconosciuta l'urgenza, deve essere esa-

minato in tempi rapidi e predeterminati in Commissione, quindi inserito, al termine di detto periodo, nel calendario dell'Assemblea, anche con previsione di sedute supplementari. Ovviamente occorrerà che le richieste di urgenza vengano sottoposte all'Assemblea in modo graduato nel tempo per non vanificare nei fatti gli effetti della riforma.

Il contingentamento dei tempi tra i vari Gruppi parlamentari, nel caso di mancato accordo tra essi, può — secondo la proposta — essere previsto e attuato (oltreché per la legge finanziaria e il bilancio nel corso di apposita sessione) anche per i progetti di legge — sia di iniziativa governativa che parlamentare, sia di maggioranza che di opposizione — che abbiano ottenuto la dichiarazione d'urgenza. La proposta formulata dal Presidente della Camera all'Assemblea in relazione agli orientamenti

emersi nella Conferenza dei Capigruppo, deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti la Camera, e dai due terzi di questa se riguarda leggi costituzionali, elettorali, di autorizzazione a ratifica di trattati internazionali, di delegazione legislativa. Nella proposta non si è ritenuto di indicare precisi criteri per la ripartizione dei tempi (che comunque dovranno in parte essere uguali per tutti i Gruppi ed in parte proporzionali rispetto al numero dei loro componenti), ma si è voluto espressamente salvaguardare e regolare il diritto alla parola dei deputati dissenzienti, fuori dei tempi riservati al Gruppo di appartenenza.

La proposta tende così a consentire per progetti di legge, di provenienza governativa o parlamentare, cui sia stata riconosciuta l'urgenza, tempi rapidi e garantiti di decisione. Infatti la delimitazione dei tempi istruttori in Commissione, l'inserimento immediato nel calendario, la ripartizione dei tempi di discussione tra i Gruppi per garantire il rispetto dei termini previsti nel calendario stesso, consentono una previsione certa del momento della decisione.

Questa possibilità — che realizza il principio della cosiddetta « corsia preferenziale » senza peraltro, come invece si è spesso inteso con detta locuzione, riservarla solo al Governo — per la delicatezza e le implicazioni che ne discendono nei rapporti Governo-Parlamento, maggioranza-opposizione, Gruppi parlamentari e singolo deputato, deve essere necessariamente assistita da garanzie che evitino abusi e alterazioni di delicati equilibri. Tali garanzie, irrinunciabili, consistono:

a) nella contestuale indispensabile regolamentazione della decretazione d'urgenza, che ponga il divieto alla rinnovazione dei decreti respinti o decaduti, e definisca le materie per le quali la decretazione non è consentita;

b) nella necessaria previsione, in mancanza di accordo sul contingentamento dei tempi, di maggioranze qualificate che legittimino deliberazioni procedurali di ripartizione dei tempi tra i Gruppi: deliberazioni importanti e delicate che vengono assunte in relazione ad esigenze che debbono incontrare il consenso di un *quorum* di deputati più elevato dell'ordinario, soprattutto se si riferiscono a leggi costituzionali, elettorali e ad altre leggi indicate nell'articolo 72 della Costituzione.

2) Un'altra parte della proposta mira a modificare la normativa che attualmente attribuisce il diritto a chiedere lo scrutinio segreto e quello nominale ad un certo numero di deputati in Assemblea o ad un Presidente di Gruppo (o ad un rappresentante di Gruppo in Commissione). L'uso distorto di questa norma ha finito per generalizzare il ricorso allo scrutinio segreto, con la svalutazione di questo istituto, oltreché con un sensibile aggravamento dei tempi di votazione. La proposta prevede che il diritto alla richiesta dello scrutinio segreto e del voto nominale sia riconosciuto solo ad un congruo numero di deputati — aumentato rispetto all'attuale (trenta invece di venti per il segreto, venti invece di quindici per il nominale) — effettivamente presenti in Aula, escludendo così che si possa votare a scrutinio segreto o nominale con la sola richiesta di un Presidente di un Gruppo.

Infine la modifica all'articolo 107 intende colmare una lacuna dell'attuale Regolamento a proposito delle leggi di iniziativa regionale. Nell'ultimo comma di detto articolo si prevede infatti che i progetti di legge d'iniziativa popolare presentati nella legislatura precedente a quella in corso, possano essere in questa esaminati senza che sia necessario ripresentarli: con la modifica si chiede che la stessa disciplina si estenda alle proposte di legge di iniziativa regionale.

TESTO PROPOSTO

All'articolo 24 del Regolamento è aggiunto il seguente comma:

« 6. Per l'organizzazione della discussione dei singoli argomenti iscritti nel calendario, la Conferenza dei presidenti di Gruppo può determinare il tempo complessivo da riservare a ciascun Gruppo. Qualora la Conferenza dei presidenti di Gruppo non raggiunga un accordo unanime, il Presidente sottopone all'Assemblea, sulla base degli orientamenti emersi, una proposta di ripartizione dei tempi relativamente ai progetti di legge di cui sia stata dichiarata l'urgenza e ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge: per l'approvazione della proposta è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti la Camera ovvero, per i progetti di legge costituzionale, in materia elettorale e per quelli di delegazione legislativa o di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, la maggioranza di due terzi dei componenti la Camera. I deputati dissenzienti possono prendere la parola, oltre il tempo assegnato al Gruppo di appartenenza, per dieci minuti, per dichiarare il voto sul complesso degli articoli ed emendamenti su cui dissentono, e per cinque minuti per dichiarare il voto di dissenso sul progetto di legge ».

Il secondo comma dell'articolo 51 del Regolamento è sostituito dal seguente:

« 2. La votazione nominale può essere richiesta da venti deputati presenti in Assemblea o da cinque in Commissione. La votazione per scrutinio segreto da trenta deputati presenti in Assemblea o sei in Commissione ».

L'articolo 69 del Regolamento è sostituito dal seguente:

« 1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo o un Presidente di Gruppo possono chiedere alla Camera che ne sia dichiarata l'urgenza.

2. La richiesta è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva e comunque non prima della distribuzione del stampato. L'Assemblea, sentito un oratore per Gruppo per non più di cinque minuti ciascuno nonché il Governo, se lo richiede, delibera con votazione nominale elettronica.

3. Se la proposta è approvata il progetto di legge è ricompreso nel programma dei lavori. Il Presidente assegna, se necessario, per la presentazione della relazione un termine più breve, ai sensi del terzo comma dell'articolo 81. Scaduto il termine, e salvo che l'Assemblea non fissi un termine ulteriore non superiore ad un mese e non più prorogabile, il Presidente inserisce il progetto di legge nella proposta di calendario in corso stabilendo, se del caso, le sedute supplementari eventualmente necessarie ».

L'ultimo comma dell'articolo 107 del regolamento è sostituito dal seguente:

« Per i progetti di legge di iniziativa popolare o regionale, non è necessaria la presentazione prevista nel primo comma del presente articolo. Quando tali progetti siano stati approvati dalle Camere nelle precedenti legislature o il loro esame sia stato esaurito in Commissione, si applicano, se vi sia richiesta del Governo o di un Presidente di Gruppo, le disposizioni previste nei precedenti commi; diversamente i progetti stessi sono deferiti alle Commissioni competenti per materia, secondo le procedure ordinarie ».